

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1531

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO-1995

Norme a tutela del lavoro casalingo

ONOREVOLI SENATORI. - Della questione del lavoro delle casalinghe si parla ormai da molto tempo, ma senza giungere ad alcuna soluzione.

Eppure basterebbero alcuni semplici richiami alla Carta costituzionale (articoli 2, 3, 31, 35, 36 e 37) per ricordare come volontà esplicita del costituente sia stata quella di tutelare il cittadino nel suo diritto di lavorare scegliendo il proprio lavoro ed in particolare di offrire alla donna la «libertà» di dedicarsi ai lavori domestici.

L'unico intervento legislativo fin qui andato in porto risale al 1963: si tratta della legge 5 marzo 1963, n. 389, con la quale venne istituita presso l'INPS la «Mutualità pensioni a favore delle casalinghe», istituto che peraltro non ha sortito i risultati sperati, in quanto si è rivelata limitatissima nei suoi margini di applicazione e non ha offerto risultati sufficienti a garantire adeguate tutele alla categoria.

Non va dimenticato che il Consiglio d'Europa nel 1975 ha impegnato tutti i paesi, fra cui l'Italia, a riconoscere il valore economico del lavoro familiare, affinché, ovviamente ne traessero le conseguenze. Inoltre il Parlamento europeo con la risoluzione approvata il 17 gennaio 1984, sulla base della proposta e delle risoluzioni presentate dalla Commissione d'inchiesta sulla situazione delle donne in Europa ha espressamente chiesto «uno studio sul valore economico e sociale del lavoro casalingo e sulle ripercussioni giuridiche, soprattutto sul piano dei diritti sociali, che potrebbero derivarne».

Ma il messaggio forse più importante per il nostro paese è la recentissima sentenza n. 28 del 1995 della Corte costituzionale che

ha stabilito che «anche il lavoro effettuato all'interno della famiglia per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro "in tutte le sue forme"». Questa sentenza dei giudici della Consulta equipara quindi la situazione della casalinga a quella del lavoratore regolarmente occupato.

Urge pertanto riconoscere alla presenza ed al lavoro familiare la dignità di lavoro produttivo (e nel nuovo diritto di famiglia ci sono già importanti nuovi riconoscimenti) affinché la casalinga consegua quella posizione propria e quello stato sociale cui ha diritto per se stessa come persona. Il ruolo della donna nella famiglia infatti non si ferma alla esecuzione di mere azioni materiali ma sicuramente si concretizza in un ruolo che va ben oltre le incombenze espletate essendo essa depositaria di servizi sociali molto importanti e, spesso, sostituendosi agli stessi.

Certamente la situazione economica in cui versa attualmente il Paese non è facile, ma occorre fare uno sforzo per superare e risolvere questa situazione.

Infine non va dimenticato il settore degli infortuni che purtroppo si verificano numerosissimi nell'ambito domestico, con una media annua di circa 800.000.

Il presente disegno di legge si propone di intervenire su diversi livelli: innanzitutto il riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo, la concessione di un assegno mensile, l'indennità di maternità ed infine, ma non meno importante, la tutela per gli infortuni del lavoro domestico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento del lavoro casalingo)

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, ed in particolare degli articoli 1, 35, 37 e 38, che stabiliscono i principi per la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla risoluzione n. 28 sulla sicurezza sociale delle casalinghe, deliberata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 novembre 1975, viene riconosciuto il valore sociale del lavoro casalingo.

2. Per lavoro casalingo si intende il lavoro prestato all'interno del proprio nucleo familiare per il benessere, la qualità della vita e lo sviluppo armonico dei suoi membri e di tutta la società.

3. Si considera casalinga la persona che esercita il lavoro casalingo in modo esclusivo, non gode di redditi propri e non dispone di un aiuto domestico continuativo retribuito.

Art. 2.

(Fondo per il lavoro casalingo)

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, è istituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), per la sua attuazione, il «Fondo per il lavoro casalingo».

2. Il «Fondo per il lavoro casalingo» costituisce una gestione separata dell'INPS amministrata dai normali organi di amministrazione dell'istituto stesso.

Art. 3.

(Assegno mensile)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 usufruiscono di un assegno mensile di lire 800.000.

2. Per poter usufruire dell'assegno di cui al comma 1 le interessate devono presentare domanda in carta semplice all'INPS - Fondo per il lavoro casalingo allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

3. L'INPS provvede entro sessanta giorni alla erogazione dell'assegno mensile.

Art. 4.

(Indennità di maternità)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad ogni soggetto che svolga lavoro casalingo è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

2. L'indennità è erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

3. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennità di maternità spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

4. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari ai fini del presente articolo.

5. L'indennità viene corrisposta in misura pari all'indennità di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Pensione di vecchiaia)

1. Al compimento del sessantesimo anno l'INPS eroga alla casalinga la pensione di vecchiaia la cui corresponsione esclude la pensione sociale.

Art. 6.

(Trattenute per quote di assistenza e previdenza)

1. Dall'assegno mensile di cui all'articolo 3 sono trattenute mensilmente e versate al Fondo per il lavoro casalingo costituito presso l'INPS le quote di assistenza e previdenza nella stessa misura in cui sono trattene al lavoratore dipendente.

2. Analoghe quote sono versate, a carico dello Stato, nella misura previsto per i datori di lavoro, in assenza di corrispondente versamento da parte del datore di lavoro del coniuge.

3. Le quote sono computate in quattro ore giornaliere di retribuzione e corrisposte sull'ammontare dell'assegno mensile.

Art. 7.

(Iniziative e corsi per prevenire rischi e infortuni nel lavoro domestico)

1. Lo Stato, al fine di migliorare le condizioni di vita delle casalinghe, promuove la tutela del lavoro domestico mediante iniziative nel campo della sicurezza e della protezione della persona.

2. Le regioni prevedono, nei loro programmi di formazione professionale, corsi di educazione e di formazione sanitaria con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi e delle patologie del lavoro domestico.

Art. 8.

(Indennizzi per infortuni)

1. A favore di coloro che svolgono lavoro casalingo, in caso di infortunio nell'esercizio dell'attività casalinga ed a causa di essa, che richieda degenza ospedaliera o prestazioni terapeutiche non inferiori a una settimana e comporti invalidità anche temporanea non inferiore al 20 per cento, è corrisposto, alla data dell'infortunio e in relazione all'entità degli esiti invalidanti, un indennizzo non superiore ad una annualità dell'assegno di cui all'articolo 3.

2. La richiesta documentata di indennizzo va presentata alla competente sede provinciale INAIL la quale provvede alla liquidazione dell'indennizzo stesso, previ ulteriori accertamenti, se necessari.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 2.

2. Confluiscono al Fondo:

a) una quota di iscrizione a carico delle interessate pari a lire 2.000 mensili per i primi dodici mesi dall'iscrizione;

b) un contributo di lire 2.000 mensili da aggiungere ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi e dipendenti nei confronti delle rispettive casse ed enti di previdenza;

c) un contributo annuale delle regioni pari al 10 per mille degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci per i servizi sociali e l'occupazione;

d) l'intero ammontare degli assegni per il coniuge senza reddito riconosciuto relativi alle iscritte al Fondo, erogati dallo Stato o da enti pubblici o privati, che cesseranno di essere corrisposti ai titolari a partire dal secondo anno successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di formazione e di funzionamento del Fondo. Le spese inerenti al funzionamento del fondo sono a carico del Fondo stesso.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

